II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1982

relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Cecoslovacchia

(82/425/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina di carni fresche in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE [2], in particolare l'articolo 16,

considerando che è necessario stabilire le condizioni sanitarie per l'importazione di carni fresche dalla Cecoslovacchia ;

considerando che, a seguito di una missione veterinaria della Comunità, risulta che la situazione sanitaria in Cecoslovacchia è paragonabile favorevolmente con quella della maggioranza degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le malattie trasmissibili mediante le carni ;

considerando inoltre che le competenti autorità cecoslovacche hanno confermato che la Cecoslovacchia è indenne da almeno dodici mesi da peste bovina, afta epizootica a virus esotici e classici, peste suina africana, peste suina classica, paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen) e malattia vescicolosa dei suini, e che durante tale periodo non è stata praticata la vaccinazione contro queste malattie, con l'eccezione dell'alfa epizootica di tipo classico e della peste suina classica ; che in Cecoslovacchia vi sono animali vaccinati contro l'afta epizootica e la peste suina classica ;

considerando che le competenti autorità veterinarie cecoslovacche si sono impegnate a notificare alla Commissione ed agli Stati membri, con telex o telegramma, entro 24 ore al più tardi dalla conferma, l'apparizione di ognuna delle malattie summenzionate o le eventuali modifiche della politica di vaccinazione contro tali malattie ;

considerando che occorre adeguare le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria alla situazione zoosanitaria del paese terzo in questione ;

considerando che, in attesa dell'adozione di misure comunitarie in materia di controllo ed eradicazione dell'afta epizootica e della peste suina, possono essere stabilite condizioni speciali per taluni Stati membri a motivo della loro particolare situazione zoosanitaria ; che tali condizioni devono essere almeno altrettanto rigorose di quelle applicate dagli stessi Stati membri negli scambi intracomunitari ;

considerando che sarà necessario riesaminare la presente decisione per adeguarla alla regolamentazione comunitaria per il controllo e l'eradicazione dell'afta epizootica e della peste suina nella Comunità ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[2] GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 20.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione della Cecoslovacchia delle seguenti categorie di carni fresche :

a) carni fresche di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato A ;

b) carni fresche di solipedi domestici, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato B.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Cecoslovacchia per le sole carni fresche, appartenenti alle categorie menzionate al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Sino a che il Consiglio non avrà adottato regolamentazioni in materia di lotta contro l'afta epizootica e di eradicazione di tale malattia nella Comunità, e sino a che negli Stati membri interessati sarà vietata la vaccinazione contro tale malattia, l'Irlanda e il Regno Unito per l'Irlanda del Nord possono, per quanto riguarda le carni fresche di bovini, suini, ovini e caprini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), mantenere le loro norme di polizia sanitaria relative alla protezione contro l'afta epizootica.

2. Sino a che rimarrano ufficialmente indenni da peste suina, la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito possono, per quanto riguarda le carni fresche di suini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), continuare ad applicare le loro regolamentazioni di polizia veterinaria sulla prevenzione della peste suina.

Articolo 3

La presente decisione non si applica alle importazioni di ghiandole e organi autorizzate dal paese di destinazione per usi farmaceutici.

Articolo 4

La presente decisione sarà riesaminata per essere adeguata alla regolamentazione comunitaria in materia di lotta contro l'afta epizootica e la peste suina nella Comunità.

Articolo 5

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1982.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione :

Numero del certificato di sanità (2) :

Paese speditore : Cecoslovacchia

Ministero :

Dipartimento :

Riferimenti :
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di :
(specie animale)

Natura dei pezzi :

Natura dell'imballaggio :

Numero dei pezzi o degli imballaggi :

Peso netto :

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i) (2) : ...

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i) (2) :

.....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da :
(luogo di spedizione)

a :
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3) :

Nome e indirizzo dello speditore :

.....

Nome e indirizzo del destinatario :

.....

(1) Carni fresche : tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie bovina, suina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. **Attestato di polizia sanitaria**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1. Le carni fresche sopra descritte derivano :

 — da animali che hanno soggiornato in territorio cecoslovacco per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi ;

 — da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti trenta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni ;

 — da animali che sono stati trasportati al macello riconosciuto (1) in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi prima del carico ;

 — da animali che hanno subito la visita sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica ;

 — nel caso di carni fresche di suini, da animali provenienti da allevamenti in cui non si sono verificati focolai di malattia vescicolare dei suini nei precedenti trenta giorni o di peste suina nei precedenti quaranta giorni in un'area con raggio di 10 km in cui queste malattie non si sono verificate negli ultimi trenta giorni ;

 — nel caso di carni fresche di suini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti ;

 — nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti.

2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a, il

.....

(firma del veterinario ufficiale)

Bollo

(1) Facoltativo allorquando il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione :

Numero del certificato di sanità (2) :

Paese speditore : Cecoslovacchia

Ministero :

Dipartimento :

Riferimenti :
(facoltativo)

I. **Identificazione delle carni**

Carni di solipedi domestici

Natura dei pezzi :

Natura dell'imballaggio :

Numero dei pezzi o degli imballaggi :

Peso netto :

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i) (2) : ...

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i) (2) :

.....

III. **Destinazione delle carni**

Le carni sono spedite da :
(luogo di spedizione)

a :
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3) :

Nome e indirizzo dello speditore :

.....

Nome e indirizzo del destinatario :

.....

(1) Carni fresche : tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. **Attestato di polizia sanitaria**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio cecoslovacco per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a, il

.....
(firma del veterinario ufficiale)

Bollo